

BGer 5P.153/2000 vom 6. Juni 2000

Bundesgericht, 2000-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.153_2000

FR: TF 5P.153/2000 du 6 juin 2000

IT: TF 5P.153/2000 del 6 giugno 2000

Regeste

Diritti reali

Erwägungen

E. 1

Interposto in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale per violazione del divieto di arbitrio e per diniego di giustizia, il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (art. 86 e 87 cpv. 3 OG).

E. 2

Secondo l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Il gravame fondato sull'arbitrio (art. 4 vCost.) non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 124 V 137 consid. 2b; 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b). Nel caso specifico, il ricorso non menziona nessuna norma costituzionale, ma solo disposizioni del codice civile svizzero e del diritto cantonale. È ben vero che il gravame richiama il principio del divieto di arbitrio e quello del diniego di giustizia, ma esso non dimostra se non in maniera confusa e in disattenzione alle esigenze poste dalla giurisprudenza in applicazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le ragioni per le quali il Tribunale di appello avrebbe violato codesti principi.

E. 3

In caso di accoglimento di un ricorso di diritto pubblico, la causa è ripristinata davanti all'autorità cantonale e la sua nuova decisione non può più essere impugnata con censure che avrebbero potuto essere sollevate nella procedura ricorsuale precedente (DTF 111 II 94). Nella fattispecie la decisione dell'ultima autorità cantonale nella causa che ne occupa è già stata impugnata due volte con successo davanti al Tribunale federale: quello all'esame è il terzo ricorso di diritto pubblico. Orbene, in concreto, la decisione contro cui è diretto quest' ultimo gravame corrisponde nella motivazione e nel dispositivo a quella del 14 luglio 1997. Il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima sentenza poteva - e doveva - contenere tutte le censure esperibili e il ricorrente non può ora proporre contro la nuova decisione ulteriori censure che già in quell'occasione avrebbe potuto indicare e motivare.

Ciò vale in particolare per i nuovi documenti e i relativi fatti che si intendono provare, che già potevano essere indicati nel precedente ricorso, come pure per le perizie atte a sostenere una violazione della legge sui territori soggetti a pericoli naturali, alla presunta violazione dell'art. 159 LAC e infine alla tolleranza decennale, che già nel precedente giudizio non è stata considerata. Tutte queste censure - non esposte nel precedente ricorso di diritto pubblico, benché la sentenza cantonale fosse identica sui punti in contestazione a quella ora impugnata, sono quindi irricevibili. Diversa sarebbe stata la situazione se si fosse trattato del primo ricorso di diritto pubblico: in quell'occasione, la sentenza cantonale escludeva l'applicazione dell'art. 155 LAC e quindi non dava motivo al ricorrente di sollevare le censure ad esso riferentesi.

E. 4

Il ricorrente lamenta poi arbitrio e violazione dell' art. 6 CEDU , perché i Giudici cantonali non hanno tenuto conto dei nuovi documenti prodotti: nella motivazione delle sue osservazioni del 21 giugno 1999 davanti ai giudici d'appello, egli però non sostiene - come invece fa con il ricorso di diritto pubblico - che non trattasi di veri e propri nova perché quei documenti si riferiscono a fatti già esposti davanti al Pretore, che li ha però scartati perché irrilevanti, ma piuttosto che trattasi di nuovi documenti riferentisi a fatti nuovi. La modifica della censura costituisce quindi un novum inammissibile in un ricorso di diritto pubblico e contraria ai principi della buona fede processuale.

E. 5

Il ricorrente pretende poi ancora che il termine di tolleranza decennale dell'art. 160 LAC sarebbe un termine di perenzione rilevabile d'ufficio dal giudice: a prescindere dal fatto che per la sua stessa natura non vi è ragione per ritenere che trattasi di un termine di perenzione rilevabile d'ufficio, ma piuttosto di un'eccezione lasciata alla libera disponibilità delle parti, nulla impedisce al diritto processuale cantonale di imporre la formulazione di tutte le eccezioni di merito al più tardi con la risposta o ev. la duplica (art. 78 cpv. 1 e 170 lett. c e 176 CPC ticinese) e di poi proibire l'adduzione di nuovi fatti, prove ed eccezioni in fase successiva e in particolare in appello (art. 321 lett. b CPC ticinese). Per il resto, la censura ricorsuale, che manifestamente non adempie i requisiti di motivazione posti dall' art. 90 OG , è manifestamente irricevibile. Notisi poi ancora che nel precedente ricorso di diritto pubblico, il ricorrente lamentava che i giudici cantonali avevano disatteso l' art. 321 CPC ticinese (pto. 14, pag. 9), perché avrebbero fatto capo a "Informationsflüsse zwischen dem Appellationshofs und der Gegenpartei".

E. 6

Secondo il ricorrente i giudici cantonali hanno disatteso il carattere dinamico del concetto di bosco e pertanto un nuovo accertamento dell'area forestale appare indispensabile, atteso che il Tribunale ticinese della pianificazione l'ha ordinato nell'ambito di un nuovo accertamento globale con sentenza 17 aprile 1997. A prescindere dalla carente motivazione, che manifestamente non adempie i requisiti posti dall' art. 90 OG e dalla giurisprudenza creatasi in sua applicazione, giova rilevare che nella fattispecie, la decisione cantonale già venne annullata una volta perché l'accertamento dell'area forestale era scaduto secondo la clausola di validità che conteneva e quindi poteva anche non più rispecchiare l'esatta situazione a cagione della natura dinamica del bosco. In seguito venne di nuovo fatto un accertamento, il 25 maggio 1994, contestato dal ricorrente e da associazioni protezioniste fino al Tribunale federale, che con sentenza 12 novembre 1996 respinse i ricorsi e confermò l'accertamento

eseguito. Ora, il fatto che i giudici cantonali si siano fondati su quest'ultimo accertamento - vincolante per il giudice civile - senza procedere a nuove indagini, è del tutto corretto e non costituisce certo arbitrio: con i tempi imposti alle procedure dallo stesso ricorrente, che regolarmente esaurisce tutte le istanze di ricorso, proponendo ancora domande di revisione, la lite non prenderebbe mai termine senza una nuova perizia prima della decisione definitiva.

E. 7

Infine, il ricorrente tenta di rimettere in discussione la prima sentenza dei giudici cantonali, con la quale essi si sono scostati dalla tesi del Pretore e hanno stabilito che con la convenzione le parti non intendevano derogare alle distanze dell'art. 155 LAC. A prescindere dall'inammissibilità di tale censura in questa sede per le ragioni già dette in precedenza, giova ancora rilevare che la motivazione appare comunque manifestamente carente e non rispettosa dei criteri posti dall' art. 90 OG , già ricordati.

E. 8

Da quanto precede discende che il gravame, in larghissima misura irricevibile, è per il resto manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha presentato la risposta sul merito, ma si è nondimeno determinata sulla domanda di effetto sospensivo, va riconosciuta un'indennità per ripetibili ridotta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.